

# COMUNE DI TRAMATZA

(Provincia di Oristano)

## REGOLAMENTO PER L'USO DELLA STRUTTURA COMUNALE "EX SCUOLE ELEMENTARI"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04/04/2018

### CAPO 1 DISPOSIZIONI COMUNI

#### **Art. 1 Modalità generali di concessione**

L'edificio di proprietà comunale sito in Tramatzza via Trieste n. 59, denominato Ex scuole elementari, comprendente i locali interni e lo spazio esterno, può essere concesso in uso ai richiedenti in applicazione del presente regolamento e col pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

Le ex scuole elementari potranno essere date parzialmente in concessione per attività generiche di aggregazione sociale, conferenze, mostre, dimostrazioni, riunioni, compatibili con l'uso ed il dimensionamento dell'edificio, per un massimo comunque di 100 persone.

La struttura può essere concessa ad Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative, Scuole, Comitati, gruppi, singoli residenti e non residenti, purché siano maggiori d'età.

Sono considerati residenti anche gli iscritti all'A.I.R.E comunale. Per i non residenti le tariffe sono maggiorate del 100% rispetto ai residenti.

Ogni soggetto collettivo di cui sopra che intenda usufruire della struttura, deve tassativamente avere un responsabile il cui nominativo deve essere dato al momento della richiesta, in modo che il Comune abbia una persona a cui riferirsi per qualsiasi tipo di necessità.

La struttura potrà essere concessa giornalmente, a progetto o per lunga durata.

La struttura potrà essere concessa per parti di essa, così delimitate:

- a) Palestra (22), stanze 21,19 e bagno (18). Per tale parte è consentita una concessione giornaliera o a progetto (cadenza settimanale e a più turni);
- b) Gli spazi contraddistinti dal n. 1 al n. 9, compresi servizi igienici, possono essere assegnati con una concessione per lunga durata.
- c) Gli spazi n. 10,11,12,13, 14, 15, 20 e i bagni lato campo da tennis sono a disposizione dell'Amministrazione comunale per finalità istituzionali e non possono essere dati in concessione

### CAPO 2 – CONCESSIONE PALESTRA, STANZE E BAGNI LATO TRIBUNE CAMPO DI CALCIO (18,19, 21 e 21)

#### **Art. 2 Concessione giornaliera**

La concessione giornaliera è prevista solo per gli spazi di cui al titolo.

La richiesta di concessione giornaliera, da compilare in carta libera, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'utilizzo. Le richieste non potranno in ogni caso essere inoltrate prima di 30 giorni dal giorno prescelto.

Essa dovrà essere firmata dal responsabile e dovrà indicare chiaramente il genere di utilizzo che si intende fare della struttura. Le concessioni d'uso sono rilasciate normalmente per un giorno, salvo che nella richiesta vi sia manifestata l'esigenza, motivata, di occupare la struttura per un tempo maggiore che, in questo caso, non può durare più di tre giorni. La struttura è concessa nell'ordine della prenotazione desunta dal protocollo comunale, con l'unica eccezione che in caso di richiesta per l'identico periodo, sarà data priorità alle domande dei residenti rispetto alle domande dei non residenti.

Qualora gli spazi siano concessi a progetto (art. 3), la concessione giornaliera è possibile solo nei giorni e negli orari in cui le aule sono libere.

La concessione è normalmente a pagamento e la tariffa di utilizzo è determinata con apposito atto della Giunta Comunale.

La concessione è subordinata alla suddetta prenotazione e alla consegna della ricevuta del pagamento effettuato in favore del Comune tramite c.c.p. o versamento sul conto bancario

comunale. Il responsabile amministrativo rilascerà formale comunicazione di autorizzazione in calce al modulo predisposto dal Comune.

La chiave dovrà essere restituita all'incaricato del Comune entro le ore 13,00 del giorno lavorativo successivo al termine dell'utilizzo.

L'uso giornaliero della struttura potrà essere concesso gratuitamente con dichiarazione scritta del Sindaco in caso di manifestazioni svolte con il patrocinio del Comune, promosse da istituti scolastici ed in ogni caso in cui il Sindaco ravvisi nella richiesta di utilizzo della sala finalità coincidenti con quelle istituzionali dell'ente.

Nel caso il Comune debba utilizzare l'edificio per fini istituzionali qualunque concessione sarà revocata.

L'Amministrazione Comunale ha infatti facoltà di revocare od annullare la concessione in qualunque momento, per comprovati motivi di forza maggiore, senza che il concessionario possa richiedere risarcimento o penale a qualsiasi titolo. In tal caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso dell'eventuale pagamento effettuato ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 3 Concessione a progetto (cadenza settimanale e a più turni);**

La concessione a progetto è prevista è prevista solo per gli spazi di cui al titolo.

La richiesta di concessione a progetto, da compilare in carta libera, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l'utilizzo. Le richieste non potranno in ogni caso essere inoltrate prima di 30 giorni dal giorno prescelto.

Essa dovrà essere firmata dal responsabile e dovrà indicare chiaramente il genere di utilizzo che si intende fare e il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso. Le concessioni a progetto sono rilasciate per un minimo di una settimana e fino a un massimo di 12 mesi. La concessione è subordinata alla presentazione di un progetto di utilizzo, in cui si indichi la finalità, il periodo di utilizzo, i giorni e anche l'orario. Sulla base di quanto inserito la Giunta Comunale determinerà una tariffa forfetaria, quale contributo da versare al Comune. La struttura è concessa nell'ordine della prenotazione desunta dal protocollo comunale, con l'unica eccezione che in caso di richiesta per l'identico periodo, sarà data priorità alle domande dei residenti rispetto alle domande dei non residenti.

La concessione è subordinata alla suddetta prenotazione e alla consegna della ricevuta del pagamento effettuato in favore del Comune tramite c.c.p. o versamento sul conto bancario comunale. Il responsabile amministrativo rilascerà formale comunicazione di autorizzazione in calce al modulo predisposto dal Comune, approvando un calendario settimanale e annuale di utilizzo.

Nel caso il Comune debba utilizzare l'edificio per fini istituzionali qualunque concessione sarà revocata.

La concessione a progetto della struttura potrà essere gratuita nel caso di iniziative svolte con il patrocinio del Comune, promosse da istituti scolastici ed in ogni caso in cui la Giunta Comunale ravvisi nella richiesta di utilizzo finalità coincidenti con quelle istituzionali dell'ente. Per le concessioni a progetto, qualora l'utilizzo abbia finalità di carattere pubblico o comunque socialmente meritevoli di patrocinio, sarà pertanto la Giunta comunale a determinare la gratuità della concessione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare od annullare la concessione in qualunque momento, per comprovati motivi di forza maggiore, senza che il concessionario possa richiedere risarcimento o penale a qualsiasi titolo. In tal caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso dell'eventuale pagamento effettuato ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 4 Norme di comportamento comuni durante l'utilizzo dei locali**

L'uso del bene è consentito tutti i giorni esclusivamente dalle otto del mattino all'una della notte, rispettando le norme per disturbo alla quiete pubblica.

E' vietata da parte dell'utente la concessione del locale ad altri durante il periodo autorizzato, pena la revoca immediata dell'autorizzazione medesima.

E' vietato fumare e farvi entrare qualsiasi tipo di animale.

Il locale, le attrezzature, gli arredi dovranno essere lasciati puliti ed in ordine, ed in genere nello stato in cui sono stati trovati.

I rifiuti prodotti dovranno essere portati via dalla struttura e conferiti secondo le regole vigenti per le utenze cittadine, dagli utilizzatori stessi.

La pulizia è a carico degli utilizzatori. In caso di utilizzo per turni i concessionari dovranno accordarsi per provvedervi.

### **Art. 5 Responsabilità**

Nel caso di danni provocati ai locali o agli arredi, anche involontariamente, il concessionario è responsabile del risarcimento. Il concessionario è ugualmente responsabile della sottrazione degli arredi.

Il concessionario e i responsabili dei danni, oltre all'obbligo del risarcimento, potranno essere interdetti dall'uso futuro della struttura.

Il concessionario che, al momento dell'arrivo, riscontri dei danni ai locali o agli arredi o la mancanza degli stessi, deve immediatamente darne comunicazione all'incaricato comunale, per non doverne rispondere.

Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

## **CAPO 3 – CONCESSIONE SPAZI DALL'1 AL 9 E SERVIZI IGIENICI N. 2 E 3**

### **Art. 6 Concessione di lunga durata**

Per tale porzione è prevista una concessione di lunga durata e cioè da 12 mesi fino a tre anni, eventualmente prorogabili. Il Comune di Tramatzia, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale e socio-assistenziale svolta dalle Associazioni, al fine della localizzazione della sede o per lo svolgimento dell'attività associativa, concede, agli organismi associativi richiedenti, i locali di cui al presente capo. La concessione potrà essere a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso.

I locali sono concessi previo bando pubblico e valutando i seguenti elementi:

- a) Quantità, qualità e valenza sociale delle attività svolte e programmate;
- b) anno di fondazione;
- c) capacità organizzativa;
- d) numero degli aderenti;
- e) capacità di aggregazione;

Hanno la precedenza nella concessione le associazioni che:

- a) Hanno sede presso il territorio di Tramatzia
- b) operano nel campo socio-sanitario;
- c) non dispongono di alcun locale nel territorio di Tramatzia;
- d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;
- e) operano anche a livello sovracomunale

A parità di condizioni, il locale è concesso alla associazione che ha presentato per prima la domanda.

### **Art. 7 Modalità di richiesta**

Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di concessione indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.

La domanda deve inoltre contenere:

- a. dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
- b. relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
- c. relazione illustrativa del programma dell'anno in corso adottato dagli organi statutari;
- d. dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- e. altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili finanziari;
- f. eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato;

g.assunzione di responsabilità da parte del Rappresentante Legale in ordine ad eventuali danni a terzi o a cose.

Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera b) .

### **Art. 8 Modalità di concessione**

La concessione dei locali è disposta dal responsabile dell'area amministrativa, previo parere favorevole della giunta comunale con apposito provvedimento che ne definisce anche la durata.

I locali dell'amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con provvedimento specifico di concessione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

E' possibile che gli stessi locali possano essere concessi a più associazioni, qualora non debbano essere utilizzati in modo esclusivo dal concessionario avente diritto.

E' fatto divieto all'associazione concessionaria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'amministrazione comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.

### **Art. 9 verifiche**

L'amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle concessioni. L'amministrazione comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

### **Art. 10 revoche**

La revoca della concessione può essere disposta dal responsabile dell'area amministrativa, previo parere della giunta comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a. Venga sciolta;
- b. Non eserciti alcuna attività per almeno un anno sul territorio di Tramatzà;
- c. Nel caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- d. Nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- e. Qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- f. Quando si riscontri che l'attività dell'associazione non corrisponde ai fini dichiarati;

### **Art. 11 tariffe e agevolazioni**

Per sostenere le attività statutarie delle associazioni e per sostenere particolari servizi di utilità sociale, l'amministrazione può assegnare in concessione i locali per sedi o per lo svolgimento di attività, con concorso spese ridotto.

La determinazione della tariffa per la concessione dei locali viene stabilita sulla base dei criteri definiti con deliberazione della giunta comunale, che dovranno tenere conto delle spese relative alle utenze e degli spazi assegnati in concessione a ciascun concessionario.

Tutti gli oneri relativi alle pulizie dei locali ed alla manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Rimangono a carico dell'amministrazione comunale gli oneri per la manutenzione straordinaria.

Nel caso di concessione a più associazioni, le spese saranno considerate in modo proporzionale al tempo di utilizzo dei locali e agli spazi rispettivamente utilizzati. L'atto di concessione dovrà prevedere e regolamentare le modalità di utilizzo in caso di più concessioni, in modo da garantire la non sovrapposizione.

### **Art. 12 utilizzo**

Durante la concessione è fatto divieto all' associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta, pena la decadenza automatica dalla stessa, ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

E', inoltre, assolutamente vietato, pena la revoca della concessione, accedere, servirsi o invadere altri spazi oltre quelli assegnati per concessione alla associazione; L'associazione, al termine dell'utilizzo così come da concessione, dovrà restituire i locali concessi in buono stato, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l'igiene e il decoro degli stessi.

### **Art. 13 responsabilità**

Per inadempienza del presente regolamento, nonché per eventuali danni a cose o a terzi, responsabile nei confronti dell'amministrazione è l'associazione assegnataria nel nome e per conto del proprio rappresentante legale.

### **Art. 14 Norma di chiusura**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno, oltre alla normativa per casi simili, anche le consuetudini e il buon senso.

